



COMUNE DI CAPO DI PONTE
PROVINCIA DI BRESCIA



AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizio Amministrativo

Determinazione n.95 /SA

del 29/07/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2024/2029.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 7 in data 13/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- con Decreto Sindacale n. 37 in data 29/12/2023 il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area Amministrativa per l'anno 2024 fino alla scadenza del precedente mandato politico-amministrativo;
- con Decreto Sindacale n. 5 in data 25/07/2024 è stata confermata la nomina a Responsabile di Area per l'anno 2024 così come individuata nel sopra citato decreto n. 37 del 29 dicembre 2023;
- con deliberazione di G.C. n. 19 in data 28/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O) per l'esercizio finanziario 2024;

RICHIAMATI:

- l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il riconoscimento al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi di un'indennità di funzione ed il diritto ai Consiglieri di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;
- il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro 4 aprile 2000, n. 119 che ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti tenendo conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

CONSIDERATO che la misura della indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

DATO ATTO che l'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, con i commi 583 - 585, ha disposto che:

1. a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo vigente dei Presidenti delle Regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione demografica dei Comuni:
 - a. 100 per cento per i Sindaci metropolitani (euro 13.800,00);
 - b. 80 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (euro 11.040,00);
 - c. 70 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (euro 9.960,00);
 - d. 45 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (euro 6.210,00);
 - e. 35 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti (euro 4.830,00);
 - f. 30 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (euro 4.140,00);
 - g. 29 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (euro 4.002,00);
 - h. 22 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (euro 3.036,00);

- i. 16 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (euro 2.208,00);
2. l'indennità, in sede di prima applicazione, è adeguata al 45% per l'anno 2022 e al 68% per l'anno 2023, nelle misure indicate in precedenza; la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure riportate al punto 1) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
3. le indennità di funzione da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori e ai presidenti dei Consigli comunali sono adeguate a quelle da corrispondere ai Sindaci, con l'applicazione delle percentuali previste dal citato D.M. n. 119/2000;

RICHIAMATA la propria determinazione n. n. 46/SA del 22/06/2024 ad oggetto *"Rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, e degli Assessori in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della legge n. 234/2021 e conferma gettone di presenza consiglieri comunali"*;

PRESO ATTO che a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024:

- ✓ è stata proclamata eletta alla carica di Sindaca la dr.ssa Ida Bottanelli, nonché i componenti del Consiglio Comunale;
- ✓ con decreto sindacale n. 1 del 13/06/2024 è stata nominata la Giunta Comunale, e nello specifico, sono stati nominati alla carica di Assessore comunale le seguenti persone:
 - Cantaluppi Omar Vicesindaco ed Assessore
 - Parolini Giovanni Assessore

CONSIDERATO che la popolazione risultante dall'ultimo censimento permanente della popolazione (al 31 dicembre 2021) del Comune di Capo di Ponte è pari a n. 2336 abitanti, quindi codesto Comune rientra nella fascia fino a 3.000 abitanti;

VISTO l'art. 1, comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede, per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, un'indennità di funzione di euro 2.208,00 corrispondente al 16% di quella prevista per i Presidenti di Regione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 1580 del 5 gennaio 2022, la quale ritiene che gli adeguamenti percentuali del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

VISTO l'art. 1, comma 585, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, per il Vicesindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio comunale l'applicazione delle percentuali previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 119/2000;

VISTO il D.M. 30 maggio 2022, recante *"Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di cui all'art. 57 -quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni, in applicazione dell'art. 1, comma 587, della legge n. 234 del 2021"*;

VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia:

- n. 153 del 20 ottobre 2022, il quale ha espresso il seguente parere: *«l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005»;*

- n. 203 del 2 dicembre 2022, il quale ha espresso i seguenti pareri:

1. *“Non si deduce alcuna differenza tra le diverse ipotesi previste dal comma 584 dell'art. 1 della legge n. 30 dicembre 2021, n. 234, in ordine al vigente regime vincolistico tratteggiato dall'art. 1, comma 54 della legge finanziaria 2006 (n. 266/2005), dovendo tutte essere ricomprese nell'alveo applicativo della disposizione che impone tagli lineari strutturali.”;*

2. *“Le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell'indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022.”.*

VISTO il principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG del 10 luglio 2023:

“La decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall' art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022”.

VISTO il D.M. n. 119/2000, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di Amministratori ed alla dimensione demografica dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno n. 5 in data 5 giugno 2000, che, in particolare demanda al dirigente competente la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

RITENUTO di

- dover determinare la misura delle indennità di funzione spettanti:

a) al Sindaco nella misura del 16% di quanto spettante ai Presidenti delle Regioni;

b) ai componenti la Giunta Comunale in applicazione delle norme sopra richiamate;

- di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

RICHIAMATI:

• il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,

recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i, in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa"

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell'intervento di cui in parte dispositiva;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 5.4 del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 20/02/2013;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di quantificare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 583, 584 e 585 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, dal D.M. n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, e delle altre disposizioni citate in premessa come analiticamente riportato nell'allegato prospetto di cui si riepilogano le risultanze principali:

Carica	Indennità prevista	Riduzione ex art. 82, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 (Si/No)	Indennità spettante
Sindaca	€ 2.208,00	Si	€ 1.104,00
Vice Sindaco	€ 441,60	No	€ 441,60

Assessore	€ 331,20	Si	€ 165,60
-----------	----------	----	----------

3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Codice	Capitolo	Descrizione	impegno	Anno*	Importo
01.01-1.03	1100	Indennità Sindaco	IX 352/1	2024	€ 7.396,80
01.01-1.03	1100	Indennità fine mandato	IX 352/1	2024	€ 618,36
01.01-1.03	1100	Indennità Vicesindaco	IX 352/1	2024	€ 2.958,72
01.01-1.03	1100	Indennità Assessore	IX 352/1	2024	€ 1.109,52
01.01-1.03	1100	Gettone presenza consiglieri	IX 351/1	2024	€ 300,00
01.01-1.02	1111	IRAP	IX 353/1	2024	€ 1.052,59
TOTALE					€ 13.435,99

*dal 10/06/2024 al 31/12/2024

Codice	Capitolo	Descrizione	impegno	Anno	Importo
01.01-1.03	1100	Indennità Sindaco	IX 352/2	2025	€ 13.248,00
01.01-1.03	1100	Indennità fine mandato	IX 352/2	2025	€ 1.104,00
01.01-1.03	1100	Indennità Vicesindaco	IX 352/2	2025	€ 5.299,20
01.01-1.03	1100	Indennità Assessore	IX 352/2	2025	€ 1.987,20
01.01-1.03	1100	Gettone presenza consiglieri	IX 351/2	2025	€ 600,00
01.01-1.02	1111	IRAP	IX 353/2	2025	€ 1.890,26
TOTALE					€ 24.128,66

Codice	Capitolo	Descrizione	impegno	Anno	Importo
01.01-1.03	1100	Indennità Sindaco	IX 352/3	2026	€ 13.248,00
01.01-1.03	1100	Indennità fine mandato	IX 352/3	2026	€ 1.104,00
01.01-1.03	1100	Indennità Vicesindaco	IX 352/3	2026	€ 5.299,20
01.01-1.03	1100	Indennità Assessore	IX 352/3	2026	€ 1.987,20
01.01-1.03	1100	Gettone presenza consiglieri	IX 351/3	2026	€ 600,00
01.01-1.02	1111	IRAP	IX 353/3	2026	€ 1.890,26
TOTALE					€ 24.128,66

4. di dare atto che gli impegni sugli esercizi 2027, 2028 e 2029 verranno assunti dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 183, comma 6 lettera b) del D.lgs 267/2000;

5. di confermare, per l'anno 2024, in € 8,14 la misura del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;

6. di trasmettere la presente determinazione al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7. di dare atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

8. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

9. di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato entro 120 (centoventi).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Scelli Paolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183, 7° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e smi)

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e s.m.i. e dell'art. 6.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

Capo di Ponte, lì 29/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DR. PAOLO SCELLI

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2024	352	01011	30	1100	99	U.1.03.02.01.001	12.083,40
	2024	351	01011	30	1100	99	U.1.03.02.01.001	300,00
	2024	353	01011	70	1111	99	U.1.02.01.01.001	1.052,59
	2025	352	01011	30	1100	99	U.1.03.02.01.001	21.638,40
	2025	351	01011	30	1100	99	U.1.03.02.01.001	600,00
	2025	353	01011	70	1111	99	U.1.02.01.01.001	1.890,26
	2026	352	01011	30	1100	99	U.1.03.02.01.001	21.638,40
	2026	351	01011	30	1100	99	U.1.03.02.01.001	600,00
	2026	353	01011	70	1111	99	U.1.02.01.01.001	1.890,26

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, esecutiva dal giorno 29/07/2024 viene in data odierna pubblicata all'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.capodiponte.bs.it (articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Capo di Ponte, lì 12/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 12/08/2024

Il Segretario Comunale

